



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 24/04/2015 n. 000032

OGGETTO:

TASI APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **Ventiquattro** del mese di **Aprile** alle ore **18,00**, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **ordinaria** ed in **prima** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta pubblica, il SINDACO Mirco SOPRANI ed i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presenza
1	ADAMO	HENRY	PRESIDENTE	Si
2	NARDELLA	ANNA MARIA	CONSIGLIERE	Si
3	CALIMICI	MARIA ASSUNTA	CONSIGLIERE	--
4	DI GENNARO	FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
5	OLMETTI	GIOVANNI	CONSIGLIERE	Si
6	MORESCHI	TOMMASO	CONSIGLIERE	Si
7	BELDOMENICO	BARBARA	CONSIGLIERE	Si
8	CRUCIANELLI	GIANCARLO	CONSIGLIERE	Si
9	ASCANI	SIMONE	CONSIGLIERE	Si
10	FIORDOLIVA	ROMINA	CONSIGLIERE	Si
11	LORENZETTI	VALENTINO	CONSIGLIERE	--
12	SANTINI	ENRICO	CONSIGLIERE	--
13	COLTRINARI	ENNIO	CONSIGLIERE	--
14	COLANTUONO	SANTO	CONSIGLIERE	--
15	CINGOLANI	MARCO	CONSIGLIERE	--
16	GABBANELLI	LARA	CONSIGLIERE	--
17	SOPRANI	MIRCO	SINDACO	Si
Presenti N. 10		Assenti N. 7		

Assiste il Signor **DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI** Segretario Generale.
Assume la Presidenza il Signor **ADAMO HENRY** nella sua qualita' di **PRESIDENTE** .

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: **BELDOMENICO BARBARA, NARDELLA ANNA MARIA e FIORDOLIVA ROMINA**

Sono presenti, inoltre i seguenti assessori:
SERENELLI SERGIO, ANGELELLI ROBERTO, MEME' RICCARDO RUSSO MASSIMILIANO.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Visti i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni:

- **Comma 676** – *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento."*;
- **Comma 677** – *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011."*

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'1 per mille;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

1. servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
2. servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
3. servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non compresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20/05/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che disciplina oltre la TARI e l'IMU anche la TASI;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 20/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni della TASI per l'anno 2014;

Ritenuto opportuno per l'anno 2015, considerate le necessità emerse in sede di predisposizione del bilancio di previsione in fase di approvazione:

- fissare le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge 147/2013 come di seguito specificato:

Fattispecie	Aliquota base	Variazione +/-	Aliquota adottata
<p>A- ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) come definita ai fini dell'imposta municipale propria (ex art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).</p> <p>Sono assoggettate allo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale di cui al precedente punto A, con l'applicazione della relativa aliquota e detrazione d'imposta, se spettante, anche le seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none">• le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. L'alloggio deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;• i fabbricati e relative pertinenze, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. La detrazione di imposta spetta soltanto se l'unità immobiliare è effettivamente utilizzata quale abitazione principale da parte dell'assegnatario;• casa coniugale e relative pertinenze, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura	1,0 per mille	+ 2,3 per mille	3,3 per mille



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

<p>massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;</p> <ul style="list-style-type: none">• un unico immobile e relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare (<i>purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A1/, A/8 o A9, che sia</i>), posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia di ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;• unità immobiliare e relative pertinenze, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.			
B- ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (<i>solo categorie A/1, A/8 e A/9</i>) come definita ai fini dell'imposta municipale propria (ex art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	1,0 per mille	+ 0,0 per mille	1,0 per mille
C- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: BENI MERCE (ex. art. 13 comma 9-bis D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	1,0 per mille	+ 0,4 per mille	1,4 per mille
D- ALTRI IMMOBILI (<i>Are e edificabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti</i>).	1,0 per mille	-1,0 per mille	0,0 per mille

- di prevedere per le **abitazioni principali** e relative pertinenze (*escluse categorie A1, A8 e A9*), di cui al punto A della precedente tabella, una detrazione di imposta fino a concorrenza dell'imposta dovuta in misura variabile in funzione della rendita catastale **della sola abitazione**, come di seguito riportato:

Rendita catastale abitazione	Detrazione
------------------------------	------------



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Rendita catastale da € 00,00 a € 241,00	135,00 €
Rendita catastale da € 241,01 sino a € 350,00	110,00 €
Rendita catastale da € 350,01 sino a € 450,00	80,00 €
Rendita catastale da € 450,01 sino a € 500,00	55,00 €
Rendita catastale superiore/uguale a € 500,01	0,00 €

Ai fini dell'individuazione della detrazione spettante deve essere considerata solamente la rendita catastale dell'abitazione escluse le relative pertinenze.

Per imposta dovuta s'intende invece l'imposta complessiva, comprensiva anche di quella relativa alle pertinenze, quindi, l'eventuale parte residuale della detrazione andrà ad abbattere l'imposta calcolata sulle pertinenze.

La detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita, deve essere rapportata al periduo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- di prevedere inoltre per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo e le relative pertinenze, un'ulteriore detrazione **pari a 15,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni**, residente e dimorante nell'abitazione principale, **a condizione che**, il valore della rendita catastale della sola abitazione escluse le pertinenze sia minore o uguale ad euro 500,00;

Visto l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali [...]"*;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto l'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 (G.U. n. 301 del 30/12/2014) il quale ha differito al 31/03/2015 l'approvazione del Bilancio di previsione 2015 degli enti locali, ulteriormente prorogato al 31.05.2015 dalla seduta straordinaria della Conferenza Stato - città ed autonomie locali del 12.03.2015;

Visto il Regolamento generale per la disciplina delle entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 in data 8 settembre 1998;

UDITA l'illustrazione dell'Assessore al Bilancio Serenelli;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa in forma palese, per alzata, dai n. 10 componenti presenti e votanti il cui risultato è stato accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di individuare i seguenti servizi indivisibili con l'indicazione dei vari costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

SERVIZI	VOCI DI COSTO ANALITICHE	IMPORTI
Polizia municipale	Personale	477.826,00 €
	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	32.250,00 €
	Prestazioni di servizi	163.523,34 €
	Trasferimenti	20.000,00 €
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.076,65 €
	Imposte e Tasse	33.172,00 €
	Oneri straordinari della gestione corrente	1.600,00 €
		<i>Totale polizia municipale</i>
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Personale	335.694,00 €
	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	58.250,00 €
	Prestazioni di servizi	112.764,55 €
	Trasferimenti	50,00 €
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	169.851,71 €



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

	Imposte e Tasse	21.338,00 €
	<i>Totale viabilità, circolazione stradale e servizi connessi</i>	697.948,26 €
Illuminazione pubblica e servizi connessi	Prestazioni di servizi	472.000,00 €
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	17.691,34 €
	<i>Totale illuminazione pubblica e servizi connessi</i>	489.691,34 €
Totale		1.920.087,59 €

3) di approvare per l'anno 2015 le seguenti tariffe del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI):

Fattispecie	Aliquota base	Variazione +/-	Aliquota adottata
<p>A) -ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) come definita ai fini dell'imposta municipale propria (ex art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).</p> <p>Sono assoggettate allo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale di cui al precedente punto A, con l'applicazione della relativa aliquota e detrazione d'imposta, se spettante, anche le seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none">• le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. L'alloggio deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;• i fabbricati e relative pertinenze, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. La detrazione di imposta spetta soltanto se l'unità immobiliare è effettivamente utilizzata quale abitazione principale da parte dell'assegnatario;• casa coniugale e relative pertinenze, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o	1,0 per mille	+ 2,3 per mille	3,3 per mille



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

<p>cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;</p> <ul style="list-style-type: none">• un unico immobile e relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare (<i>purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A1/, A/8 o A9, che sia</i>), posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia di ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;• unità immobiliare e relative pertinenze, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.			
<p>B) ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (<i>solo categorie A/1, A/8 e A/9</i>) come definita ai fini dell'imposta municipale propria (ex art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).</p>	1,0 per mille	+ 0,0 per mille	1,0 per mille
<p>C) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: BENI MERCE (ex art. 13 comma 9-bis D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).</p>	1,0 per mille	+ 0,4 per mille	1,4 per mille
<p>D) ALTRI IMMOBILI (<i>Are e edificabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti</i>).</p>	1,0 per mille	-1,0 per mille	0,0 per mille

4) di prevedere per **le abitazioni principali** e relative pertinenze (*escluse categorie A1, A8 e A9*), di cui al punto A della precedente tabella, una detrazione di imposta fino a concorrenza dell'imposta dovuta in misura variabile in funzione della rendita catastale **della sola abitazione**, come di seguito riportato:



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Rendita catastale abitazione	Detrazione
Rendita catastale da € 00,00 a € 241,00	135,00 €
Rendita catastale da € 241,01 sino a € 350,00	110,00 €
Rendita catastale da € 350,01 sino a € 450,00	80,00 €
Rendita catastale da € 450,01 sino a € 500,00	55,00 €
Rendita catastale superiore/uguale a € 500,01	0,00 €

Ai fini dell'individuazione della detrazione spettante deve essere considerata solamente la rendita catastale dell'abitazione escluse le relative pertinenze.

Per imposta dovuta s'intende invece l'imposta complessiva, comprensiva anche di quella relativa alle pertinenze, quindi, l'eventuale parte residuale della detrazione andrà ad abbattere l'imposta calcolata sulle pertinenze.

La detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita, deve essere rapportata al peridio dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5) di prevedere inoltre per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo e le relative pertinenze, un'ulteriore **detrazione pari a 15,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni**, residente e dimorante nell'abitazione principale, **a condizione che**, il valore della rendita catastale della sola abitazione escluse le pertinenze sia minore o uguale ad euro 500,00;

6) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1 comma 677, della Legge 147/2013;

7) di inviare copia del presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

8) di dichiarare, con **successiva votazione unanime e favorevole** resa in forma palese, per alzata di mano, dai n.10 componenti presenti e votanti, il cui risultato è stato accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente, il presente provvedimento **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 67/2000.

=====



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C.

N. 32 DEL 24/4/2015

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 si esprimono i seguenti pareri in ordine alla deliberazione avente per oggetto:

TASI – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015


PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Visti gli atti d'ufficio;

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, li 22/4/2015

IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI
(Dott. Alessandro Marconi)



IL RESPONSABILE II SETTORE
(Rag. Giuliodori Giacomina)

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE II SETTORE

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere sulla regolarità tecnica;

Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, li 22/4/2015

IL RESPONSABILE II SETTORE
(Rag. Giuliodori Giacomina)



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI BOLOGNA



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

IL PRESIDENTE
ADAMO HENRY

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informativo di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **29 APR. 2015** ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000 n. 267.

Castelfidardo li _____

29 APR. 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, diverrà esecutiva il _____ pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del TUEL. n. 267/2000.

trascorsi 10 giorni dalla data su indicata di inizio

Castelfidardo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL n. 267/2000 e pubblicata in data.....

Castelfidardo li _____

29 APR. 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

29 APR. 2015